TEORIA E STORIA DEL DIRITTO PRIVATO

RIVISTA INTERNAZIONALE ONLINE
PEER REVIEWED JOURNAL
ISSN: 2036-2528

Il volere nelle fragilità

a cura di
Laura Solidoro e Margherita Scognamiglio

Estratto

Numero Speciale – Anno 2025

www.teoriaestoriadeldirittoprivato.com

Proprietario e Direttore responsabile
Laura Solidoro

Comitato Scientifico
A. Amendola (Univ. Salerno), E. Autorino (Univ. Salerno), P. Buongiorno (Univ. Macerata), C. Corbo (Univ. Napoli Federico II), J.P. Coriat (Univ. Paris II), J.J. de Los Mozos (Univ. Valladolid), F. Fasolino (Univ. Salerno), L. Garofalo (Univ. Padova), P. Giunti (Univ. Firenze), R. Laurendi (Univ. Genova), L. Loschiavo (Univ. Teramo), A. Petrucci (Univ. Pisa), P. Pichonnaz (Univ. Fribourg), J.M. Rainer (Univ. Salzburg), S. Randazzo (Univ. LUM Bari), L. Solidoro (Univ. Salerno), J.F. Stagl (Univ. Autònoma de Barcelona), E. Stolfi (Univ. Siena), V. Zambrano (Univ. Salerno)

Comitato Editoriale
A. Bottiglieri (Univ. Salerno), M.V. Bramante (Univ. Telematica Pegaso), A. Guasco (Univ. Telematica Giustino Fortunato), L. Gutiérrez Massón (Univ. Complutense de Madrid), L. Monaco (Univ. Campania L. Vanvitelli), P. Pasquino (Univ. Cassino), M. Scognamiglio (Univ. Salerno), A. Trisciuoglio (Univ. Torino)

Redazione
Coordinatore: C. De Cristofaro (Univ. Salerno) – **Membri:** M. Amabile (Univ. Salerno), G. Balestra (Univ. Salento), M. Beghini (Univ. Roma Tre), P. Capone (Univ. Napoli Federico II), D. Ceccarelli Morolli (P.I.O. – Univ. G. Marconi), S. Cherti (Univ. Cassino), N. Donadio (Univ. Milano), C. Iovacchini (Univ. Roma 'La Sapienza'), M. Melone (Univ. Roma 'La Sapienza'), A. Natale (Univ. Salerno)

Segreteria di Redazione
C. Cascone, M.S. Papillo

Sede della Redazione della rivista
Prof. Laura Solidoro
Via R. Morghen, 181
80129 Napoli, Italia
Tel. +39 333 4846311

Con il patrocinio di

Ordine degli Avvocati di Salerno

Dipartimento di Scienze Giuridiche
(Scuola di Giurisprudenza)
Università degli Studi di Salerno

Teoria e Storia del Diritto Privato
ISSN: 2036-2528
Aut. Tr. Napoli n. 78 del 03.10.2007

Provider: Aruba S.p.A., Via San Clemente n. 53, Ponte San Pietro (BG), P.I. 01573850616 – C.F. 04552920482

I saggi che compongono questo Numero Speciale di Teoria e Storia del Diritto Privato sono stati sottoposti al giudizio di due Referees con il sistema del 'double blind'.
In Redazione per questo numero speciale: A. Natale (Univ. Salerno), G. Balestra (Univ. Salento).

Il numero speciale è stato pubblicato online nel 2025.

Pubblicazione realizzata e finanziata nel quadro del Progetto di ricerca PRIN 2022 *"2022R739JM - The Regulatory Will"* - finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU - Missione 4 "Istruzione e Ricerca" - Componente C2 Investimento 1.1, "Fondo per il Programma Nazionale di Ricerca e Progetti di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN) - CUP n. D53D23007410006.

Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU

Ministero dell'Università e della Ricerca

Italiadomani PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO

Esistenze e volontà sacrificate.
Tutele e limitazioni giuridiche per i minorati dei sensi tra Otto e Novecento

SOMMARIO: 1. Il codice del 1865 – 2. La ricerca e le sfide di una pedagogia speciale – 3. Attività parlamentare e interrogazioni ministeriali – 4. Ciechi e sordi nei rapporti civili – 5. Il contributo interpretativo dei notai.

1. *Il codice del 1865*

La condizione giuridica dei soggetti portatori di un *deficit* sensoriale *ex nativitate* aveva trovato nel Code Napoléon un approdo salvifico perché, dopo secoli di marginalizzazione sociale e giuridica, con il suo intenzionale e significante silenzio aveva ufficializzato il concetto fondamentale dell'uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge. Nel commentare la scelta, il magistrato Francesco Nobile, nel ruolo di consigliere della Corte d'Appello di Palermo, mise in risalto che «la regola circa la capacità è comune e connaturale ad ogni cittadino, e quando la legge nel luogo opportuno e proprio non parla della condizione speciale di una classe d'individui, quando non frena con una testuale disposizione quella facoltà di diritto comune, allora l'attitudine ad ogni atto civile è piena ed indeminuta». Si incontravano esplicite conferme in tal senso anche osservando *les arrêts* della 'Cassazione di Francia'. Appariva indubbio che «il sistema delle limitazioni della capacità

del cittadino, facoltà connaturale alla sua giuridica persona, [era stato] diligentemente e saviamente economizzato»[1].

Non tutti gli Stati italiani preunitari si uniformarono a tale indirizzo durante la Restaurazione, per cui in sede di redazione del primo codice nazionale emerse con vigore la mancanza di un *idem sentire*. Come segnalava il sen. Paolo Onorato Vigliani, nella relazione sul I libro del testo in lavorazione, «chiari scrittori hanno deplorato che il Codice francese e gli altri di lui seguaci non siansi occupati della condizione infelice del sordo-muto o del cieco nato, i quali in generale abbisognano certamente di speciale assistenza»[2]. Pertanto, intervenendo sul punto di diritto con una presa di posizione desunta «più dai principj di ragion civile che dall'osservazione della loro naturale incapacità di ragione»[3], la Commissione senatoria operò modifiche sostanziali al progetto ministeriale, concretanti la sua decisione normativa. Nel giustificare l'apporto impresso in fase finale, che oggettivava un giudizio di valore celato da risposte tecnico-sistematiche, il giurista

[1] F. NOBILE, *Dello stato giuridico del sordo-muto dalla nascita. Studi sull'art. 340 del codice civile italiano*, Napoli, 1868, 96-97. Francesco Magliano evidenziò che sia il codice francese che quello borbonico avevano sottratto la delicata materia ad una regola *ad hoc*, scegliendo di prediligere il silenzio normativo. Era apparso «miglior consiglio l'abbandonare al savio discernimento de' tribunali il decidere de' segni e delle circostanze, mercé delle quali possa giudicarsi se il sordo e muto abbia valevolmente prestato il suo consenso» e dunque manifestato il suo volere. Cfr. F. MAGLIANO, F. CARRILLO, *Comentarj sulla prima parte del Codice per lo Regno delle Due Sicilie relativa alle Leggi civili*, I, Napoli, 1819, art. 154, 293.

[2] Cfr. gli stralci riportati nell'opera di G. PIOLA, *Delle persone incapaci*, I, Napoli-Torino, 1910, tit. II, cap. II, § 2, 688-689.

[3] Benché formulata con sguardo retrospettivo, tale riflessione critica risultava ancora perfettamente calzante e di attualità. Cfr. F. FORTI, *Trattato delle disposizioni per ultima volontà*, in *Trattati inediti di giurisprudenza di Francesco Forti*, a cura di L. Galeotti, Firenze, 1854, parte I, cap. II, n. 32, 5. Con molto realismo il giurista toscano dichiarava che «niente dice la nostra patria legge sopra i sordo-muti istruiti; la ragione però vorrebbe che essi fossero dichiarati capaci di testamentifazione» (nt. 35, p. 5).

piemontese provava a delinearne l'*esprit*. Con stile diplomatico, aggiunse ben poco: «ragion vuole» che gli imperfetti sensoriali «si presumano incapaci di fare gli atti più importanti della vita civile; perciò se essi non fanno riconoscere e dichiarare dal Giudice la loro capacità, la legge provvida li colloca in istato di inabilitazione»[4]. Il parametro della normalità, consistendo nel «considerare l'uomo dirimpetto al potere costituito» e all'ordinamento generale[5], si identificava appieno con l'idoneità ad assumere la completa disponibilità delle risorse patrimoniali.

Si trattò di un modo compromissorio di risolvere una problematica complessa, rivolto primariamente a placare contrasti ideologici, anche recenti, tra gli orientamenti in competizione. La formula confezionata andava a collocarsi in posizione mediana rispetto ad opzioni pregresse in aperta dialettica: la normativa toscana che risultava vocata all'interdizione[6], quella piemontese e delle Due Sicilie in cui non si trovava «fatto cenno» ai soggetti in questione e gli altri codici regionali che contemplavano la nomina del curatore[7].

Quanto tale vicenda riuscisse a rivelare la forte reciproca interferenza e circolarità tra scelte praticate in ambito giuridico e la 'storia dei sistemi di pensiero'[8] emerge con evidenza. Identificando

---

[4] G. PIOLA, *Delle persone*, cit., 689.

[5] Così G. LAZZARETTI, *La medicina forense*[2], Firenze, 1857, parte I, 5.

[6] L'art. 21 della legge toscana del 14 novembre 1814 disponeva che «dovranno essere interdetti i furiosi, i dementi, ancorché godano di lucidi intervalli, gl'imbecilli, i sordi e muti, e tutti quelli che per una abituale malattia sono incapaci di amministrare». Ne ricavo il testo da Corte di Cassazione di Firenze, Udienza 6 lug. 1866, in *La Legge. Monitore giudiziario e amministrativo del Regno d'Italia*, a. VI, n. 103, 1 dic. 1866, *Giurisprudenza civile*, 1146.

[7] Cfr. G. PIOLA, *Delle persone*, cit., 688 e più di recente il mio *Il 'buio' e il 'silenzio'. I minorati dei sensi tra Unità nazionale e regime fascista. La costruzione dei doveri*, in *RSDI*, 91, 2018, fasc. 2, 103 ss.

[8] Questo era il titolo della cattedra ricoperta da M. Foucault presso il *Collège de France* dal gennaio 1971, come indicato in ID., *Les anormaux. Cours au Collége de*

la giustizia con l'applicazione puntuale dei precetti del diritto positivo, il codice civile italiano del 1865 capovolgeva la tendenza egualitaria di derivazione francese, per stabilire all'art. 340 che il sordomuto e il cieco dalla nascita, giunti alla maggiore età dei 21 anni, si reputavano inabilitati *de iure*, salvo che il tribunale li dichiarasse abili a provvedere alle proprie cose. Accreditando una valutazione di genere morale e tradizionale, tale prescrizione era ispirata a un criterio protettivo di matrice paternalistica e patrimonialistica, marcatamente differenziale, che risentiva moltissimo di visioni e mentalità sedimentate, tanto da riproporle nonostante i progressi educativi. In nome dell'ordine giuridico posto e della sua pretesa oggettività e diffidenza verso la variegata moltitudine umana, si fissavano aprioristicamente forme attenuate di capacità di agire, designando spazi di intervento e di correzione, comunque di opprimente penalizzazione esistenziale. Al fine di assicurare una pacifica e serena convivenza civile, esorcizzando i pericoli del conflitto interpersonale, per quell'individuo che presentasse profili di difformità, rispetto al soggetto astratto tratteggiato dal diritto, si privilegiava l'ottica della separazione. Si predisponevano controlli, più che veri ripari e attenzioni. Solo l'avvenuta normalizzazione avrebbe potuto segnare un cambio di passo.

I punti problematici emergenti dal dettato dell'art. 340 cod. civ., pensato unitamente per ciechi e sordomuti, risultavano essere almeno tre. Si tratteggiava innanzitutto un catalogo di tipi umani, distinti e graduati sulla base di carenze organiche, reputate riduttive dell'integrità cerebrale, e per questo portatori di diversa capacità e di una condizione giuridica inferiore. Il metodo classificatorio mutuato dal positivismo scientifico diversificava, in particolare, i

France. 1974-1975, Paris, 1999, trad. it. di V. Marchetti e A. Salomoni, *Gli anormali. Corso al Collége de France (1974-1975)*, Milano, 2007, *Avvertenza* di F. Ewald e A. Fontana, 7.

minorati con un difetto corporale originario, acquisito *ex nativitate*, da coloro che lo fossero diventati per vicende accidentali sopravvenute rimanendo largamente accomunati ai 'normali'. Ma, trasfondendo nel recinto giuridico la linea di spartiacque appena indicata, il codice, oltre ad accomunare situazioni fisiche di portata incomparabile, quali cecità e sordità, restituiva anche aspetti di difficile definizione. Si registrarono risalenti e ampi dibattiti scientifici per stabilire un *dies a quo*: dalla nascita o dall'infanzia o, meglio, dalla prima infanzia secondo le ponderate riflessioni proposte successivamente da Alfredo Ascoli[9]. Era una questione che rinviava ancora all'idea che si fosse di fronte a fenomeni naturali tanto crudeli quanto insuperabili, per i quali, a fini giuridici, nessun rimedio era da ritenersi pienamente efficace. Anche le soluzioni educative e correttive che dalla seconda metà del Settecento erano state sperimentate e affinate da lodevoli filantropi in Italia e in Europa non erano ancora assurte a veicoli decisivi per la piena 'riparazione' e riabilitazione di tanti sciagurati.

Si fissava l'inabilitazione *ex lege* sulla base di una generica presunzione di imperfezione mentale, che prescindeva da ogni forma di accertamento e interlocuzione da parte di un giudice, quindi si statuiva il riconoscimento di una limitata capacità nella determinazione di atti dispositivi *inter vivos*. Sminuendo il valore personale e sociale delle singole individualità, nella formulazione del testo era prevalso un antico e consolidato convincimento che collegava al *deficit* organico quello intellettivo o di *insania mentis*. Il codice italiano rinunciava al principio del cittadino giuridicamente eguale, che il Code Napoléon finalmente aveva abbracciato in pieno, dopo secoli oscuri e di deleterio particolarismo giuridico, rimettendo la verifica di incapacità ad un eventuale accertamento giudiziale *a posteriori*.

[9] A. ASCOLI, *I sordomuti e l'art. 467 del nuovo codice civile*, in *Riv. dir. civ.*, 23, 1931, 87-88.

Tale opzione invalidante comportò che ai disabili sensoriali si attribuisse una semicapacità, l'unica veramente compatibile con la prioritaria preoccupazione della «salvezza» dei beni e «del patrimonio» da possibili frodi e inganni. Era una necessità dominante che comportava il ricorso a una «speciale assistenza»[10]. Nello specifico, l'art. 339 cod. civ., per tali soggetti, subordinava all'affiancamento di un curatore «la possibilità di stare in giudizio, fare transazioni, prendere a prestito, ricevere capitali, rilasciare liberazioni, alienare od ipotecare i suoi beni, […] fare altro atto che ecceda la semplice amministrazione». Come indicato da Massimo Dogliotti, l'inabilitazione è stata e continua ancora ad essere, «a scapito dei profili personali, […] una protezione di tipo patrimoniale» che, in una prospettiva comune a tutto il codice vigente, non è esente da rigidezza eccessiva[11].

Per un minorato sensoriale vissuto nell'Italia dell'Ottocento gli ostacoli incontrati *de facto* nella manifestazione della volontà e del pensiero si sommavano a quelli posti dal diritto. In particolare, la criticità della situazione diveniva palpabile ogni qualvolta si verificava lo «sconcio […] possibilissimo» di persone che in certi atti necessitavano di essere assistite da un curatore, «mentre questo non esisteva» perché mai designato[12]. Il che succedeva quando sfuggiva all'attenzione del Consiglio di famiglia di provvedere alla nomina di un soggetto di supporto al menomato neomaggiorenne, determinando, paradossalmente, che fosse l'inabilitato stesso ad avanzare un sollecito ai congiunti, laddove consapevole delle prescrizioni legali. La figura di sostegno predisposta dal legislatore

---

[10] *Codice civile preceduto dalle Relazioni Ministeriali e Senatoria, dalle Discussioni Parlamentari e dai Verbali della Commissione coordinatrice*, I. *Relazioni (Ministeriali e Senatoria)*, a cura di S. Gianzana, Torino, 1887, 239 e 241.

[11] M. DOGLIOTTI, *I diritti dell'anziano*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 41, n. 3, sett. 1987, 714-715. Analoghe riflessioni in ID., *La condizione giuridica dell'anziano*, in *Dir. famiglia*, 1988, 1859 ss.

[12] O. SECHI, *Sull'art. 340 del codice civile*, in *Il Filangieri*, 20, 1895, 567.

e mal disciplinata[13] rimaneva affidata alla diligenza e rettitudine del gruppo parentale, in capo a cui si stabiliva un mero dovere morale privo di sanzione giuridica. In mancanza di adempimento, un'altra onta si riversava sul disabile, inchiodandolo prigioniero di un disagio con il rischio, davvero, di un temibile raddoppio. La letteratura sociale ottocentesca svelava e denunciava realisticamente quadri familiari ordinari, in cui si annidavano penose zone d'ombra non aliene da storie di velata schiavitù e miserie umane[14].

Ex art. 340 cod. civ., potendo il tribunale riabilitare[15] *ex post*, si offriva al giovane imperfetto una peculiare opportunità di riscatto dalla parziale incapacità. Ma a ben vedere, al di là del tenore tranquillizzante della regola enunciata, anche questa potenziale soluzione di grazia poteva rivelarsi una sventurata disgrazia e sottoporre l'interessato ad altri corruccianti affanni e tensioni emotive. Il giurista e magistrato ferrarese Luigi Borsari commentava che il Consiglio di famiglia «ha il dovere di premettere un'altra investigazione, se non si tratti anche di persona capace malgrado i suoi difetti corporali. […] Se si trovi in questa persuasione deve proporre lo scioglimento del vincolo al tribunale»[16]. Verificandosi però l'ipotesi dell'inerzia familiare, con relativo calo di considerazione e tutele, il 'fragile' che ne rimaneva usualmente in balìa, per salvarsi doveva sopportare il peso di un

[13] «La qualità del curatore, in qual modo sarà nominato, è quello che non dice l'art. 340». Il rilievo è espresso da L. BORSARI, *Commentario del codice civile italiano*, I, Torino-Napoli, 1871, art. 340, 1101.

[14] «Questa vigilanza bene esercitata potrà riparare a certi errori o scandali, che commossero la immaginazione di moderni romanzieri». Cfr. *Codice civile preceduto*, I, cit., 241.

[15] Alla magistratura spettava «il definitivo giudizio che proferisce in camera di consiglio, senza contraddittorio, sentito il pubblico ministero». Di questo snello *iter* procedimentale dà notizia L. BORSARI, *Commentario*, I, cit., art. 340, 1102.

[16] L. BORSARI, *Commentario*, I, cit., art. 340, 1102.

altro gravoso carico imposto dalle opacità vessatorie del diritto. In pratica, la sedicente «illuminata legislazione italiana», incarnata dall'art. 340, ribaltava sulla sua persona, senza fornirgli l'istruzione minima per conoscere il dettato normativo[17], l'onere per niente agevole dell'iniziativa e di fornire al magistrato prove convincenti, idonee a dimostrare la raggiunta piena capacità di provvedere alla gestione dei propri interessi e affari.

Insomma, in presenza di tante oppressioni legali, una decisione favorevole e liberatoria diveniva un traguardo eccezionale e molto sofferto. Inutile aggiungere che, sulla base della debolezza di mente, la condizione di inabilitazione poteva imboccare pure la direzione opposta e sfociare nell'interdizione[18], determinando un passaggio dalla seconda classe, caratterizzata dall'anomalia del solo «sistema sensitivo», alla prima, vale a dire alla categoria dei «cretini» e degli «imbecilli nati» per riscontrata «mostruosità del cervello»[19].

Le critiche al dettato codicistico, confezionate dagli altri formanti interpretativi, si levarono immediatamente. Che le difficoltà esistenziali e formative incontrate dai sordomuti fossero molto più complesse di quelle dei ciechi era indubbio e già la scelta prudenziale di unificarle appariva una odiosa forzatura normativa. Intanto si palesò nettamente che la vera problematica da risolvere, in relazione a tali 'presunti incapaci', risiedesse nell'individuazione

[17] Tale «strana contraddizione», persistendo l'assenza di uno specifico obbligo scolastico per i minorati sensoriali, fu rilevata da L. CREDARO, *Per la causa dei Sordomuti*, II, in *Rivista popolare di politica, lettere e scienze sociali*, 3, n. 9, 15 nov. 1897, 175.

[18] *Codice civile preceduto*, I, cit., 241. «Sembra che al Codice austriaco si debba attribuire il merito di maggiore provvidenza, avendo preso in considerazione anche *il caso della imbecillità del sordo-muto* come fatto non inerente per natura a quei vizi corporei, benché talvolta ne sia l'effetto». La precisazione con i suoi complessi retroscena è in L. BORSARI, *Commentario*, I, cit., art. 340, 1101.

[19] Sulle due classi di sordomuti si sofferma a A. GIORDANO, *Comento delle leggi civili del regno delle Due Sicilie*, IV, Napoli, 1849, art. 860, 112-113.

di modalità e strumenti educativi in grado di svilupparne l'intelletto e di consentire la produzione di chiare ed esplicite manifestazioni della volontà e del pensiero.

Che la questione dell'integrità psichica e quella della comprensione-comunicazione dovessero disgiungersi era stato un argomento ampiamente studiato e sviluppato in area francese. Sin dalla prima metà del secolo XIX un ambiente scientifico e culturale molto fertile, di connotazione medico-legale, combatté per allontanare il *focus* dallo stigma classico della anormalità e imperfezione intellettiva. Uno stereotipo insinuante e pervasivo, che aveva largamente permeato la trattatistica moderna e gran parte degli orientamenti giurisprudenziali[20].

Nel riassumere gli sviluppi di una lunga battaglia e ricerca scientifica, l'educatore senese Giulio Ferreri, nei primi del '900, poteva finalmente affermare che «il sordomutismo è fenomeno psico-pratico secondario in ordine alla vita dello spirito e dell'intelligenza»[21]. Di fronte a tali raggiunti esiti scientifici ed ideologici, trattando di *res cogitantes* l'obiettivo si spostava sui processi speciali d'istruzione, quali unici correttivi immaginabili e su cui concentrarsi per addivenire ad un miglioramento della condizione giuridica coeva e prospettare una riforma del dettato normativo codificato.

Una sorta di resoconto, a tutto il 1880, consente un affaccio puntuale sullo stato dei fatti e sulle dinamiche che animavano le varie esperienze didattiche in corso[22]. D'altro canto il maggior vanto di cui poteva onorarsi il secolo XIX consisteva nell'aver segnato il definitivo passaggio dalla semplice relegazione dell'*homo*

[20] Rinvio a I. DEL BAGNO, *Da incapaci a disabili. Minorati sensoriali e cultura dei diritti*, Torino, 2021, cap. II e III.

[21] Così riferiva E. SCURI, R. Scuola di metodica per il Magistero dei Sordomuti, *Pedagogia emendatrice*, Dispensa del 2° anno 1907-1908 (ms. litografato), 201.

[22] In proposito si rinvia al volume della *Rivista della beneficenza pubblica e delle istituzioni di previdenza*, 9, 1881, che accorpa tutti i contributi raccolti mensilmente.

debilis in tristi ospizi o ricoveri, a più significative attività di formazione primaria.

2. *La ricerca e le sfide di una pedagogia speciale*

È tuttavia il caso di soffermarsi a considerare che appena da qualche tempo, su disposizione del ministro della Pubblica Istruzione Michele Coppino, all'intera nazione italiana era stato imposto l'obbligo legale di frequenza della scuola elementare. Ai minori regnicoli di età compresa dai sei ai nove anni[23] si propinavano subito «le prime nozioni dei doveri dell'uomo e del cittadino». In un'impresa inaugurata come una vera missione civilizzatrice della collettività, la preparazione da impartire, oltre ad inculcare il senso morale dell'appartenenza allo Stato unitario di recente formatosi, comprendeva «la lettura, la calligrafia, i rudimenti della lingua italiana, della aritmetica e del sistema metrico»[24].

L'attuazione di una riforma di così innovativo spessore sociale richiese necessariamente di essere subordinata allo svolgimento di indispensabili operazioni preliminari, comprendenti la redazione degli elenchi dei Comuni «nei quali l'istruzione elementare p[otesse] essere dichiarata obbligatoria», l'appostamento nei bilanci locali di voci di spesa per «apparecchiare i fondi necessari alla istituzione delle nuove scuole»[25], il reclutamento del personale insegnante e soprattutto il censimento dei bambini in età scolare interfacciandolo con i dati emessi dagli Istituti di beneficenza

[23] L'obbligo scolastico riguardava i minori «ai quali i genitori o quelli che tengono il luogo non procaccino la necessaria istruzione, o per mezzo di scuole private […] o con lo insegnamento in famiglia». Cfr. L. 15 luglio 1877, n. 3961, art. 1, in G.U. del Regno d'Italia, n. 177, 30 luglio 1877.

[24] L. 15 luglio 1877, n. 3961, art. 2, in G.U. del Regno d'Italia, n. 177, 30 luglio 1877.

[25] *Regolamento per la legge sull'obbligo dell'istruzione elementare*, Torino, 1877, artt. 2 e 6.

ospitanti orfani, esposti e senza famiglia[26]. Accanto agli impegni di cui si investivano direttamente gli enti amministrativi territoriali (Comuni e Province), erano prescritte precise sanzioni, in forma di ammonizioni e ammende, per i genitori inottemperanti e che non provvedessero a giustificare i «fanciulli mancanti alle scuole»[27].

I risultati sperati furono tutt'altro che repentini. Il decollo della scuola popolare stentava ad avviarsi per ragioni plurime, concernenti il cattivo stato dei «casamenti» disponibili, la «povertà dei Comuni», la scarsa consistenza numerica e qualitativa dei docenti, che suggeriva un lavoro di revisione rivolto anche allo sviluppo di apposite scuole magistrali[28].

Incrociandosi inevitabilmente con le sfide dettate dalle generali condizioni di partenza della riforma Coppino e con l'insidioso accumulo di ritardi italiani, i percorsi educativi destinati ai minorati dei sensi usufruivano ancora di ridotte opportunità. Il che allontanava il raggiungimento di un traguardo soddisfacente e continuava a mantenerli separati dalla comunità civile. Non mancava chi in una lungimirante riflessione sul *novus ordo* dell'istruzione statale normale, rivolgeva lo sguardo ai non vedenti, estensibile anche ai sordi, rilevando espressamente che costoro «non devono essere posti fuori dalla legge, anzi devono formare oggetto di cure ed attenzioni speciali da parte dell'Autorità. Ora che l'istruzione è obbligatoria, ciò che per gli altri è un dovere, pei ciechi è un diritto»[29].

---

[26] L. 15 luglio 1877, n. 3961, art. 1.

[27] *Regolamento*, cit., art. 19.

[28] Ne erano consapevoli M. Coppino e il suo *entourage* tecnico, come emerge da G. BUONAZIA, *Sull'obbligo della istruzione elementare nel Regno d'Italia, Attuazione della legge 15 luglio 1877*, Roma, 1878, *Premessa*, III-IV, VIII, *passim*. In tema, rinvio almeno a S. SANTAMAITA, *Storia della scuola. Dalla scuola al sistema formativo*, Milano, 1999.

[29] Cfr. D. SOLIANI, *L'istituzione di una scuola pei ciechi a Reggio Emilia*, in *Rivista della beneficenza pubblica e delle istituzioni di previdenza*», 9, n. 4 (30 apr.), 1881, 323.

La piega del discorso, per quanto in alcuni tratti spingesse verso precoci e avvertite anticipazioni[30], induceva a posare lo sguardo su una problematica assai frastagliata, interagente con almeno altre due complesse e sostanziali istanze: una di livello istituzionale, inerente all'edificazione e distribuzione geografica di scuole e convitti dedicati, nonché ad una copertura finanziaria solida per quanto oscillante tra sovvenzioni pubbliche e private[31]; l'altra rimaneva più settoriale e interna, ma non in secondo piano, e verteva sullo statuto pedagogico dell'insegnamento, su un'organizzazione razionale e coordinata dell'impianto didattico, sulle competenze e sugli strumenti da adottare.

Se tra le sciagure umane, «la più terribile dopo il cretinismo o la pazzia è certo nascere sordomuto»[32], le vicende dei ciechi, per quanto afferenti ad una distinta e meno incresciosa categoria concettuale ed esistenziale, erano accomunate a quelle dei non udenti, oltre che dalle previsioni dell'art. 340 cod. civ., pure dalle questioni che investivano l'architettura educativa e le pratiche attuate in presenza del *deficit*. Per entrambe le infermità sensoriali si denotavano analoghe incertezze e carenze strutturali, con l'aggiunta di un'estesa discrepanza e frammentazione in ambito propriamente metodologico-formativo. Una questione non banale, questa, che contribuiva a originare rallentamenti e contrasti nella formulazione di puntuali piani di riforma e nell'interlocuzione con le autorità governative e religiose[33].

---

30 «Perché dunque non debbono partecipare essi pure all'istruzione impartita nelle pubbliche scuole? Perché non debbono imitare quelle nazioni che mandano i ciechi alle scuole dei veggenti?» (D. SOLIANI, *L'istituzione*, cit., 323).

31 D. SOLIANI, *L'istituzione*, cit., 322.

32 L. ANZOLETTI, *La nuova èra civile dei sordomuti e il Congresso di beneficenza dei sordomuti di Milano*, in *Rivista Internazionale di Scienze Sociali e Discipline Ausiliarie*, 18, fasc. 72 (dic.), 1898, 530.

33 Quanto fosse problematico il reperimento di risorse economiche, ma anche di locali idonei e di insegnanti competenti, emerge da D. SOLIANI, *L'istituzione*,

Vero è che, in un sistema di istruzione speciale, creato e gestito prevalentemente attraverso iniziative caritatevoli e filantropiche, il metodo Braille negli anni '80 dell'Ottocento, come indicavano le riviste di settore, incontrava ancora scetticismo e resistenze sul territorio nazionale. Tra gli ostacoli alla sua unanime accoglienza e recezione si annoveravano l'assenza di una legge *ad hoc* che ne sancisse l'ufficialità e la constatazione che richiedesse, «per essere ritenuto, un esercizio continuo»[34]. Leopoldo Rodinò, fondando a Napoli la Scuola e Convitto Strachan per ragazze cieche poverissime, attestava di averlo adoperato e sperimentato. Ne segnalava i sicuri esiti positivi, perché «s'impara a scrivere e si scrive più presto», mentre l'Istituto padovano «ostinatamente» lo rifiutava[35]. In area veneta la preferenza ricadeva sul «vecchio metodo tedesco per la scrittura comune» utilizzando, al pari dei vedenti, semplicemente foglio e matita[36]. Nell'Istituto partenopeo, invece, si era addivenuti ad un efficace accomodamento, per cui il sistema puntinato francese conviveva, in parallelo, con il «carattere comune rilevato». Questo artificio espressivo, realizzato adattando la tecnica tattile del Braille alle forme e ai canoni linguistici ordinari, presentava l'utilità immediata di essere leggibile anche dai «veggenti». Il sicuro pregio di facilitare la comunicazione scritta

cit., 321 ss. In ogni caso «la chiesa ebbe parte notevolissima; parve ch'essa volesse compensare questi infelici dell'abbandono in cui, per errore scientifico e pregiudizio, li lasciò quando da sola reggeva le sorti dell'umanità». Cfr. l'analisi dell'on. L. CREDARO, *Per la causa*, II, cit., 174.

[34] D. SOLIANI, *L'istituzione*, cit., 324.

[35] L. RODINÒ, *Dell'indirizzo dell'educazione dei ciechi*, in *Rivista della beneficenza pubblica e delle istituzioni di previdenza*, 9, n. 12 (31 dic.), 1881, 1146.

[36] L. VITALI, *Le Istituzioni di beneficenza all'esposizione industriale di Milano*, in *Rivista della beneficenza pubblica e delle istituzioni di previdenza*», 9, n. 9 (30 sett.), 1881, 755.

riusciva a raccordare normodotati e ciechi, senza relegarli in un proprio ed impenetrabile «mondo a parte»[37].

Non mancarono altri ripudi e ostracismi motivati dalla considerazione che il codice Braille assomigliava a «una sorta di crittografia». Il suo utilizzo appariva perfetto nel campo della musica, ma sempre dispendioso sul piano dell'insegnamento, in quanto condizionato dall'impiego di maestri «patentati». La resa complessiva si poteva considerare non proprio ottimale nell'orizzonte sociale e delle relazioni interpersonali, in quanto finiva per «isola[re] ancor di più il cieco»[38]. Pertanto, induceva a lesinare sul suo impiego la convenienza riscontrata in altre invenzioni[39], tra cui il ricorso ad una forma di lettura e scrittura a rilievo 'italianizzata', specialmente nei casi in cui destinatari del processo formativo erano persone destinate ai lavori manuali o «donneschi»[40] e che nel futuro avrebbero dovuto comporre solo

---

[37] L. RODINÒ, *Dell'indirizzo*, cit., 1145-1146. Anche l'Istituto di Milano usava i due sistemi di lettura: «s'insegna il primo metodo per mettere nelle mani dei ciechi libri che possono leggere anche i veggenti, ma principalmente perché il cieco possa poi scrivere in modo da mettersi in comunicazione coi veggenti stessi. Si insegna il metodo Braille, perché è per un cieco il più facile a leggersi e a scriversi ed il più comodo e il meno dispendioso per la comunicazione dei ciechi fra loro. […] Si fa precedere però l'insegnamento del carattere comune come più necessario per imparare anche a scrivere, e perché, essendo meno accetto, il cieco lo imparerebbe con minor voglia se fosse già in possesso del sistema da esso preferito, cioè il Braille». Cfr. la voce *Ciechi (istruzione dei)*, in *Lexicon Vallardi. Enciclopedia Universale illustrata*, III, Milano, 1887, 178.

[38] R. PIGLIACAMPO, *Nuovo dizionario della disabilità dell'handicap e della riabilitazione*, Roma, 2009, 62-63. Fu Victor Ballu a formulare la proposta metodologica di «sostituire la linea punteggiata con la riproduzione in rilievo delle lettere comuni» pur con il limite della lentezza della scrittura e della maggiore difficoltà di lettura. Il Braille resta, in ogni caso, il sistema adottato in tutto il mondo.

[39] Le illustra con cura la voce *Ciechi (istruzione dei)*, cit., 177. L'uso del metodo Braille era largamente diffuso in Svizzera, Francia e Germania (p. 178).

[40] L. RODINÒ, *Dell'indirizzo*, cit., 1147. Prima della riforma scolastica del 1923, quando «fortuna o destino» consentivano a qualche fanciullo di entrare in uno degli

piccoli testi e lettere accessibili a qualunque destinatario e non anche opere o trattati letterari.

In ogni caso, al di là delle tante dispute, era pur vero che il percorso pedagogico intrapreso si mostrava virtuoso quando i risultati raggiunti erano rapidi e tangibili: questi arrecavano un sicuro vantaggio ai discenti, la cui educazione scolastica elementare conferiva spazi di autonomia di vita e la possibilità di guadagnarsi da vivere; altresì rassicuravano i soggetti estranei e terzi che con quelli avrebbero intrattenuto relazioni commerciali o professionali, comunque produttive di effetti giuridici. Un congegno funzionante e proficuamente vantaggioso all'umanità debole consentiva, inoltre, di captare la generosa munificenza dei benefattori, che continuavano ad essere il principale motore economico della maggior parte degli enti di istruzione[41].

Se mancava ancora una visione e una progettualità didattica coesa e unitaria per i menomati della vista, contandosi in Italia più formule di lettura e scrittura, un'altra criticità risiedeva nel fatto che rimanevano assai scarse le strutture specializzate, anche sostenute esclusivamente da sussidi privati. In Sicilia mancavano completamente, benché sull'isola si contasse una presenza di oltre tremila ciechi[42].

---

istituti speciali retti dalla beneficenza privata, «il suo avvenire era tutt'altro che assicurato». In quelle sedi, «fatta salva qualche lodevole eccezione», gli alunni ricevevano tutt'al più un'educazione, fornita da parte di «signorine della buona società del primo Ottocento», basata su pochi rudimenti di lingua, d'aritmetica e musica. «Incompetenza di dirigenti e d'insegnanti, mancanza di materiale didattico, ignavia e ostinazione di scetticismo non consentivano di andare oltre». Cfr. le testimonianze raccolte in *Una vita per una mèta. Le opere e le idee di Paolo Bentivoglio attraverso i suoi scritti*, a cura dell'Unione Italiana Ciechi, Bologna, 1966, 45.

[41] *Una vita per una mèta*, cit., 45.

[42] L. VITALI, *Gli allievi dell'Istituto dei ciechi di Milano a Londra e Parigi*, in *Rivista della beneficenza pubblica e delle istituzioni di previdenza*, 9, n. 6 (30 giu.), 1881, 478.

A proposito dei sordomuti, analogamente, nel 1880 ancora si disputava in merito all'indirizzo da preferire per educarli e metterli «in comunicazione con la società». Pur partendo dal condiviso e assodato convincimento che i «sordo-muti sono capaci di istruzione»[43], permaneva la contesa riferita sostanzialmente alla scelta tra il metodo iniziato dall'abate de l'Epeé a Parigi e impostato sull'uso del linguaggio mimico e sulla scrittura, adottato in Francia, Inghilterra, Svezia e America, e il differente orientamento coevo intrapreso da Samuel Heinicke[44], basato sulla «parola artificiale e sulla lettura della parola sulle labbra», poi ripreso e perfezionato dalla scuola neotedesca di Moritz Hill.

Agli educatori di area germanica si riconosceva il merito di aver predisposto uno speciale ed evoluto itinerario didattico, definito per gradi e nel rispetto di alcuni principi di base, che profilava l'esclusione del supporto dei mezzi artificiali[45]. Quella tracciata

[43] P. FORNARI, *Il sordomuto che parla. Osservazioni e note*, Milano, 1872, 9. «Oramai si ritiene da tutti che *intendere* è un atto essenziale dell'animo nostro, e l'arte dell'educatore sta tutta e solo in porgere i mezzi perché quell'atto si compia nel modo più conveniente» (p. 28). Se la minorazione poteva «scema[re] grandemente la capacità intellettuale del bambino» trascurato, un'educazione speciale riusciva a riequilibrare la situazione. Era palese che la legge morale, ossia la distinzione tra bene e male, fosse compresa e recepita anche dai soggetti non istruiti «secondo le circostanze di età, di famiglia, di indole e di intelligenza». L'assimilazione al «bruto» rientrava in quelle non poche «esagerazioni» in cui erano caduti diversi scrittori. Cfr. voci *Sordità* e *Sordomuti*, in *Lexicon Vallardi. Enciclopedia Universale illustrata*, X, Milano, 1898, 32-34.

[44] Del «sistema muto» e del «sistema orale» esistevano anche ulteriori varianti e suddivisioni. Cfr. in proposito la voce *Sordomuti*, cit., 34. Specifiche indicazioni sull'indirizzo tedesco si leggono in E. SCURI, *Lezioni di pedagogia per sordomuti*, Dispensa del I anno 1906-1907, I, (ms. litografato), 83; ID., *Pedagogia emendatrice*, cit., 28-29.

[45] Si utilizzava la lettura del labiale, escludendo la mimica artificiale e l'alfabeto manuale, oltre che il sistema misto e le soluzioni empiriche. Cfr. E. SCURI, *Pedagogia emendatrice*, cit., 35. Per altri dettagli si rinvia a P. FORNARI, *Il sordomuto che parla*, cit., 33-34. Nel 1872 si poneva in risalto che Giulio Tarra ed altri studiosi

appariva anche la 'cura' più consona a restituire i portatori del difetto uditivo alla società e vederli «redenti alla condizione di uomini»[46] e non più come una sottospecie. La capacità di comprendere e riprodurre la lingua parlata risultava essere un passo importante in grado di comprimere i margini di irregolarità e, avendo «di mira il cittadino»[47], facilitare l'assimilazione a ogn'altro individuo. L'assunzione del modello medico e la preoccupazione di condurre alla normalità le persone con *deficit* sensoriale, nello

già concordavano sui benefici del metodo orale stabilendo «l'inferiorità della mimica sia naturale che artificiale, dei gesti, dello scritto e dell'alfabeto manuale». Cfr. A. ZUCCHI, *Introduzione*, dedicata a T. Pendola, in *Sulla educazioni dei sordo-muti in Italia*, 1, 1872, *Discussioni e proposte dell'VIII congresso pedagogico di Venezia*, 10 e *passim*. P. FORNARI, *Il sordomuto che parla*, cit., 10, rimproverava all'educatore tedesco di aver fatto sempre mistero delle modalità pratiche del suo indirizzo, mentre correva voce che probabilmente associasse ad ogni vocale il sapore di una sostanza particolare (p. 11 e nt. 1).

[46] Cfr. *Gli istituti e le scuole dei sordo-muti in Italia*, in *Rivista della beneficenza pubblica e delle istituzioni di previdenza*, 9, n. 3 (30 mar.), 1881, 249.

[47] «La scuola ecclesiastica iniziata dall'ab. de l'Epée» era prevalentemente «intenta a fare il cristiano», a provvedere ai destini dell'anima, mentre «la scuola laica» di Heinicke voleva prima fare l'uomo, per cui «avendo di mira il cittadino pensava: Solo la parola può congiungere il sordomuto alla società; dunque facciamolo parlare». Tali passaggi salienti furono sintetizzati dal prof. L. CREDARO, *Per la causa dei Sordomuti*, I, in *Rivista popolare di politica, lettere e scienze sociali*, 3, n. 8, 30 ott. 1897, 150-151. Questa diversità di impatto spiegava perché il ministro della P.I. Francesco De Sanctis, visitando l'Istituto di Milano, «assistette senza dare alcun segno d'interessamento alle prove scritte e al linguaggio pantomimico degli alunni» (p. 150).

sforzo di provvedere alla cura e all'assistenza[48], alla riparazione e al riscatto, costituivano il *leitmotiv* dominante tale orientamento[49].

[48] Come rappresentava Mariano D'Amelio, l'assistenza in Italia era stata a lungo «la forma socialmente più progredita della beneficenza» e della carità, ma senza venir mai considerata, per quanto meritoria, come «un'obbligazione giuridica». Mentre in Inghilterra si connotava come una «funzione di Stato», tradizionalmente accolta dalla monarchia ben prima del *Poor Law Amendment Act* del 1834, in patria l'intervento pubblico presentava una valenza compensativa e, sostanzialmente, frammentaria, attivandosi in genere a seguito della «sproporzione fra la gravità delle miserie da soccorrere e l'impulso spontaneo dei privati al soccorso». Il che articolava l'assistenza legale «per cerchi concentrici», coinvolgendo in ordine crescente il nucleo familiare, il Comune con la Congregazione di Carità, la Provincia e poi lo Stato. Quella «super-legge», che era la Carta del Lavoro, nelle sue ultime proposizioni, aveva opportunamente convertito gli scopi di assistenza, istruzione e di educazione enunciati dalle associazioni professionali, da obbligo morale o politico, in obbligo giuridico. Cfr. M. D'AMELIO, *Sul carattere giuridico dell'assistenza*, in *Assistenza fascista*, 1, 1935, 20-23. Sulle vicende inglesi relative allo sviluppo dei diritti sociali, tra Otto e Novecento, cfr. L. PACINOTTI, *L'ingranaggio della cittadinanza sociale. Il Welfare State britannico tra National Insurance e National Health Service*, Milano, 2023, cap. I e *passim*.

[49] La svolta era il segno del cambiamento dei tempi intenti a disperdere le diversità e ogni elemento perturbatore dell'ordine. Se nel 1783 la dicotomia tra i due sistemi era stata risolta dall'Accademia di Zurigo a favore del metodo mimico francese, l'opposto indirizzo, vincente a Milano, conquistò un traguardo importate ma non definitivo: nel 1960 l'argomento era dibattuto con l'auspicio che la mimica e la scrittura riprendessero il loro prezioso ruolo nell'insegnamento, quale segno di una raggiunta convergenza dei modelli pedagogici. Tale testimonianza emerge da E. CIMINO, *Psicopedagogia del bambino sordo*, Firenze, 1978, 41. Solo nel 21° Congresso internazionale sull'istruzione dei sordi, svoltosi a Vancouver 2010, si è definito un ripudio radicale delle risoluzioni di Milano del 1880 che vietarono il linguaggio dei segni nei programmi educativi, con l'effetto di ritardare a livello mondiale l'affermazione del multilinguismo e il raggiungimento da parte dei sordi di un'eguaglianza minima di vita. Cfr. https://wfdeaf.org/news/international-congress-of-the-deaf-iced-july-18-22-2010-vancouver-canada/ (consultazione del 20-11-2024).

In nome della «superiorità» della parola le scuole italiane, fino ad allora del tutto disarticolate e disunite[50], optarono per la pratica rigorosa del più complesso, nonché dispendioso, metodo fonico-orale. Con i suoi 230 partecipanti, fu il Congresso internazionale degli educatori dei sordomuti, tenutosi a Milano nel settembre 1880, ad esprimere ampia preferenza per la direzione oralista pura, pronunciandosi a favore di una conformità umana e di una normalizzazione che passava attraverso la messa a bando del linguaggio dei gesti e faceva salva soltanto la mimica spontanea[51]. Il mezzo espressivo dei cenni perdeva prestigio nei circuiti ufficiali ma, in quanto di più facile portata, rimaneva in uso nel vissuto familiare e informale, comunque negli strati sociali meno abbienti.

Quella tanto acclamata svolta metodologica finì per creare una spaccatura che andava oltre l'istruzione: indiceva un'implicita scissione tra un livello elitario e di qualità elevata, da quello ben più basso in cui era relegata la massa, rinsaldando le differenze sociali. Non a caso, dopo qualche lustro e alla luce dei primi risultati, in occasione del «Congresso di beneficenza per i sordomuti» tenutosi nell'aprile del 1898 a Milano, l'avv. Natale Zucchi, membro del

[50] È noto il tentativo di Tommaso Pendola di creare un luogo di dialogo e di scambio tra gli educatori italiani dando vita, nel 1872, ad una rivista dedicata, dal titolo *Dell'educazione dei sordo-muti in Italia*. «Il male dei nostri maggiori fu quello che, introdotto in una scuola un sistema, non pensarono ad esperimentarne un altro; e mentre ciascuno faticava a perfezionare il proprio, avversava l'altrui». Le incertezze riguardavano anche il *dies a quo* dell'età scolare e la complessiva durata. T. PENDOLA, *Scopo di questo periodico*, in *Dell'educazione dei sordo-muti in Italia*, 1, 6.

[51] A. FRANK, *Del metodo migliore per l'educazione e l'istruzione dei sordo-muti*, in *Rivista della beneficenza pubblica e delle istituzioni di previdenza*, 9, n. 1, 31 gen. 1881, 5-9. La formazione dei docenti per l'acquisizione di tale metodo si svolgeva nei Regi Istituti di Milano e di Siena, a favore dei quali già nell'estate del 1881 l'on. Giulio Carlo Bianchi chiese una maggiore dotazione finanziaria, oltre a sollecitare l'obbligo scolastico generalizzato. Cfr. *Atti Parlamentari, Camera dei Deputati*, *XIV Legislatura, Sessione del 1880-81, Discussioni*, VII, Roma, 1881, tornata del 5 lug. 1881, 7075-7076.

Consiglio direttivo dell'Istituto meneghino, «fece voti» affinché il potere legislativo eliminasse almeno per i *surdi loquentes*, ossia «istruiti con la parola e alla parola», quelle restrizioni, quelle incapacità che, «nel campo del diritto pubblico e privato», per loro non avevano «più ragione d'essere»[52].

3. *Attività parlamentare e interrogazioni ministeriali*

Intanto, sia per i ciechi che per i sordi, la persistente discordanza tra gli specifici indirizzi di 'pedagogia emendatrice' assunti e praticati nei singoli istituti italiani rappresentava un notevole freno nella prospettiva di possibili interventi normativi da elaborare. Tale specifico problema fu tra i più rilevanti posti sotto i riflettori, quando si formularono mirate interrogazioni al ministro della Pubblica Istruzione[53] con l'obiettivo, ispirato a maturi principi

[52] Cfr. lo stralcio riportato in L. ANZOLETTI, *La nuova èra*, cit., 534. *Surdus loquens* (Amsterdam 1692) era il titolo dell'opera redatta dallo svizzero J.K. Amman che per primo sostenne la bontà del metodo orale.

[53] *Atti Parlamentari, Camera dei Deputati, XIV Legislatura, Sessione 1880-81, Discussioni*, V, Roma, 1881, tornata del 24 gen. 1881, 4107. L'on. Giulio Carlo Bianchi formulava l'istanza di predisporre un disegno di legge per estendere finalmente l'obbligo scolastico anche ai soggetti privi di udito. Chiedeva al ministro «d'annunziare all'Italia che finalmente l'era dell'abbandono pei poveri sordo-muti può ritenersi chiusa. Ed è veramente urgente che si apra per questi infelici un nuovo men triste periodo: ciò è vivamente reclamato dall'umanità, dalla giustizia e dalla dignità nazionale. Sarebbe infatti inumana cosa abbandonare più a lungo tanti infelici condannati a vivere nell'isolamento […], mentre è dimostrato che possono essere restituiti all'umano consorzio da un'opera di sublime carità. Ingiusto sarebbe il prolungare questa situazione di cose, che è in contraddizione coi più larghi principii del nostro diritto pubblico, continuando a rifiutare la mano soccorritrice della società ad una classe di cittadini, che ha tanto bisogno del suo aiuto negando loro quell'unica istruzione che può per essi riuscire utile, mentre abbiamo proclamato il principio che tutti i cittadini hanno diritto d'esser istruiti». La proposta tratteggiata consisteva nel passaggio dalla pietà privata all'azione sociale del governo. Analoghi concetti

solidaristici e di giustizia sociale[54], di provvedere ad estendere l'istruzione obbligatoria gratuita anche ai minorati dei sensi. Che alla fine del «democratico» XIX secolo, «pieno di commiserazione per la sventura, di illuminismo politico, di millantato progresso in tutte le manifestazioni della vita economica e sociale, vi siano Governi, che ancora abbandonino sulla via questi disgraziati, è delitto sociale grave»[55].

Purtroppo l'Ottocento in Italia si chiudeva in passivo, con il «primato» negativo in Europa per aver continuato l'«allevamento di selvaggi» sia nei paesi che nelle città, trascurando il fondamentale dovere di fornire una scolarizzazione obbligatoria allargata a tutti. Sottolineavano limpidamente tale arretratezza le sferzanti espressioni dell'on. Luigi Credaro, sostenendo che «né vale a giustificazione addurre la legge del tempo, o la sua giovinezza nazionale, o ragioni finanziarie. Qui si tratta di ignoranza crassa e colpevole, di neghittosità, di assenza assoluta di un concetto pedagogico e civile»[56]. In effetti, «a tutti i cittadini lo Stato, rappresentato dal Governo, fa obbligo dell'istruzione, ma realmente obbliga sé stesso con la gratuità a fornirla loro, riconoscendo così il dover suo tutorio di procacciare a ciascuno de' suoi membri quel tanto di beni intellettuali comuni». Questo diritto

furono ribaditi dall'on. Credaro nel 1896 puntualizzando che «mentre l'Olanda il Belgio, l'Austria hanno stabilito l'obbligatorietà dell'istruzione per i ciechi come per i veggenti, noi non abbiamo fatto quasi nulla». Parimenti i sussidi per i sordomuti «sono meschini assai, inferiori persino a quelli della Russia». Cfr. *Atti Parlamentari, Camera dei Deputati, XIX Legislatura, Sessione 1895-1896, Discussioni*, IV, Roma, 1896, tornata del 28 mag. 1896, 4842. Analoghi raffronti furono formulati dall'on. Rampoldi. *Atti Parlamentari, Camera dei Deputati, XIX Legislatura, Sessione 1895-1896*, *Discussioni*, IV cit. tornata del 2 giu. 1896, 5078.

[54] Più in generale cfr. la voce di M. STRONATI, *Il socialismo giuridico e il solidarismo*, in *Il contributo italiano alla storia del Pensiero: Diritto*, Enciclopedia Treccani, Roma, 2012.

[55] L. CREDARO, *Per la* causa, II, cit., 174.

[56] L. CREDARO, *Per la causa*, II, cit., 175.

riconosciuto ai vedenti e udenti, «si disconosce» ai ciechi e specialmente ai sordomuti «che, viceversa, com'è facile provarlo, sono quelli che all'istruzione hanno maggior diritto, come quelli che han più bisogno, per essere *cittadini coscienti*»[57]. Le rivendicazioni espresse lasciavano limpidamente intendere che, per i casi non previsti o eccettuati, l'educazione rimaneva in prevalenza assoggettata ad opere di pietosa carità e beneficenza o di spontanee iniziative familiari.

Le emergenti e fondate critiche espresse da voci sensibili a certe problematiche umane e all'assunzione di pertinenti impegni sociali da parte dello Stato sospinsero un flusso insistente e pervicace di proposte. Alla fine dell'aprile 1872, in posizione apicale nella Pubblica Istruzione, l'on. Cesare Correnti presentò un disegno di legge per riordinare gli istituti educativi speciali, ma non riuscì ad arrivare in porto per la conclusione del suo mandato ministeriale[58]. Nella discussione sul bilancio dello specifico settore, nel dicembre 1880 l'on. Bianchi, strenuo e «infaticabile sostenitore di quella causa», insieme al collega senese Mocenni che aveva chiarissima memoria dell'attività di Tommaso Pendola, presentava alla Camera un ordine del giorno comprensivo di analoga iniziativa con la «prescrizione di un termine» entro il quale varare la riforma. Ma nulla fu fatto, nonostante le ulteriori pressioni, per difficoltà e carenza di mezzi finanziari. Dal 1884 l'istanza assorbì anche la situazione dei non vedenti, per incarico ricevuto dal primo Congresso nazionale dei ciechi tenutosi a Firenze[59]. Così nel giugno

---

[57] P. FORNARI, *Il sordomuto e la sua istruzione*, Milano, 1897, 8. Il corsivo è nel testo.

[58] C. CORRENTI, *Discorso dell'Onorevole Deputato Correnti pronunziato alla Camera dei Deputati nella tornata del 18 maggio 1872 nell'occasione del suo ritiro dal Ministro della Pubblica Istruzione*, Roma, 1872, 26. Del suo disegno di assicurare l'educazione di tutti i sordomuti «che fossero forniti di sufficiente intelligenza» si fa menzione in *Gli istituti*, cit., 250.

[59] *Atti del Congresso nazionale per l'istruzione dei ciechi adunato a Firenze nei giorni 23, 25 e 26 settembre 1883*, Firenze, 1884, seduta del 26 set. 1883, 43-45 e *passim*.

1885 i sostenitori dell'educazione di ciechi e sordomuti, «uniti in un solo gruppo, consacra[rono] in una queste due cause, le quali se sono povere non sono meno nobili» e giuste, una progettualità normativa idonea a travalicare le crisi e i partiti politici[60].

Dal censimento della popolazione effettuato nel 1881 emergeva la presenza di 6000 fanciulli ciechi e 4500 ragazzi sordi, educabili. Indagini statistiche attestavano una intensità massima di cecità da considerare nel Meridione, specialmente nelle isole e zone costiere, dovuta a mancanza di igiene e di «istruzioni familiari opportunamente curative», mentre la concentrazione di scuole risultava tutta al Nord. Inverso il *trend* di diffusione del sordomutismo, con punte elevate nelle regioni alpine e subalpine per particolari «condizioni etnografiche, in parte ai matrimoni consanguinei frequentissimi fra quei segregati montanari». Lasciando a parte i rilievi eziologici, era certo che almeno 8000 rimanevano ancora fuori da ogni circuito formativo[61].

Nella primavera del 1896 la vicenda sembrò ricevere un'accelerazione a seguito dell'iniziativa di un gruppo di deputati che intendevano chiedere al vertice del Ministero «se egli non stimi giunto il momento di provvedere, con nuove e più provvide

---

[60] *Atti Parlamentari, Camera dei Deputati, XV Legislatura, Sessione 1882-83-84-85, Discussioni*, XV, Roma, 1885, 2° tornata del 19 giu. 1885, 14978-14979. Raccomandatari presso il ministro furono gli on. Luciani e Peruzzi. «In sostanza noi domandiamo provvedimenti solleciti in materia di istruzione per questi due infortuni paralleli e gravissimi, ma in gran parte riparabili, e per i quali poco si è fatto fin qui all'infuori di alcuni utilissimi ma insufficienti stanziamenti di bilancio della istruzione pubblica e dell'interno». La ripartizione tra i due ministeri dei finanziamenti rappresentò un'altra circostanza idonea a produrre rinvii e ritardi.

[61] *Atti Parlamentari, Camera dei Deputati, XV Legislatura, Sessione 1882-83-84-85*, cit., 14978-14979. Un rialzo delle cifre complessive rilevate, ma con proporzioni similari, emergeva dal censimento del 1901. Cfr. *Atti Parlamentari, Camera dei Deputati, XXIII Legislatura, Sessione 1909-10, Discussioni*, IX, Roma, 1910, 2° tornata del 14 dic. 1910, 10812.

disposizioni legislative, alla istruzione dei sordomuti e dei ciechi»[62]. Quel fattore, ergendosi a potente forza riequilibratrice contro le ingiustizie che la natura aveva generato, incombeva come dovere costruttivo di 'soccorso' sull'autorità civile, che non poteva essere ulteriormente trascurato, anche in ragione della legge Crispi sulle opere pie[63]. Un'argomentata risposta fu formulata dal sottosegretario di Stato per la Pubblica Istruzione Tancredi Galimberti. Egli curava di precisare che le difficoltà amministrative e finanziarie avevano avuto da tempo un peso enorme, capace di affossare le buone intenzioni e le tante richieste susseguitesi. Ma vi era un'altra questione che ostacolava, parimenti nel profondo, l'effettiva possibilità di pervenire ad un traguardo definitivo: consisteva nell'assenza di un sistema didattico e pedagogico strutturato e comunemente condiviso nell'istruzione dei ciechi, come in quella dei sordomuti. Per fronteggiare le spaccature e la frammentazione si proponeva di procedere alla raccolta di «tutti gli studi che fino ad oggi sono stati fatti» con l'obiettivo di coordinarli e, sciogliendo le faziose beghe in cui si era caduti, di ricavare un programma ragionato da conferire all'insegnamento speciale con un indirizzo unico ed omogeneo[64]. L'urgente e irrinunciabile necessità di individuare un metodo ufficiale da seguire in tutta la

[62] Si trattò dei deputati Rampoldi, Garavetti, Credaro, Fazi, Basetti e Mercanti. Cfr. *Atti Parlamentari, Camera dei Deputati, XIX Legislatura, Sessione 1895-1896, Discussioni*, IV, cit., tornata del 19 mag. 1896, 4389.

[63] Cfr. in proposito F. CAMPOBELLO, *La Chiesa a processo. Il contenzioso sugli enti ecclesiastici nell'Italia liberale*, Napoli, 2017, 60 ss. Questi «privilegiati della sventura, se istruiti, diventano normali» risorgendo dall'abbrutimento e acquisendo capacità di impiegarsi lavorativamente. «Il sentimento saldo e indistruttibile della solidarietà umana non ci permette più di accostare impunemente la sventura». I brani sono estrapolati dal suggestivo intervento dell'on. Cesare Degli Occhi, in *Atti Parlamentari, Camera dei Deputati, XXIII Legislatura, Sessione 1909, Discussioni*, II, Roma, 1909, tornata del 30 mag. 1909, 1609.

[64] Cfr. *Atti Parlamentari, Camera dei Deputati, XIX Legislatura, Sessione 1895-1896, Discussioni*, IV, cit., tornata del 28 mag. 1896, 4842-4843.

Penisola conteneva anche l'auspicio di scongiurare ulteriori ritardi e pregiudizi.

Non mancò chi partecipando, in altre sedi istituzionali e in veste di docente, al dibattito sui «provvedimenti urgentissimi» immaginò soluzioni diversificate di triplice livello, non lontane da situazioni già in atto e particolarmente attente a preservare l'inalterabilità dell'estrazione sociale dei discenti: istituti nazionali chiusi, «e può basterne uno», ove istruire con formula di convitto i «giovinetti di condizione civile» preparandoli «nella e colla lingua nazionale», con tutta «quell'amplitudine che la condizione degli alunni esige»; scuole regionali semiaperte, ossia frequentabili anche da studenti esterni, per figli di operai con insegnamento anche del dialetto locale e orientati ad una formazione lavorativa pratica in botteghe e officine, «restringendo nelle cognizioni scientifiche e allargando nelle tecniche»; scuole per studenti di origine contadina in cui era del tutto «escluso l'insegnamento della lingua parlata nazionale» considerato «inutile, ridicolo, dannoso e irrisorio». In tale ambiente era da preferirsi il parlare ed intendere il dialetto della provincia, il saper leggere e scrivere «non più in là dei lor confratelli» normodotati, puntando sull'avviamento ai mestieri e all'agricoltura piuttosto che alla preparazione letteraria[65]. La conservazione dell'ordine con le sue roccaforti e l'immobilizzazione delle stratificazioni interne alla collettività appartenevano ai meccanismi di difesa sociale veicolati dal solidarismo d'ispirazione liberale[66].

---

[65] Cfr. sul punto P. FORNARI, *Il sordomuto che parla*, cit., 35-36. Con dedica al ministro Correnti e toni moralistici, il prof. Fornari dichiarava che «gravissima piaga dell'istruzione popolare in generale è di sviare la gioventù, mettendole in uggia il mestiere del padre. Di qui le si predica il lavoro un castigo di Dio e l'agricoltura una maledizione» con il rischio di sovvertire la stabilità degli equilibri socio-economici esistenti (p. 36, nt. 1).

[66] A questo aspetto fa riferimento B. SORDI, *Diritto pubblico e diritto privato. Una genealogia storica*, Bologna, 2020, 140 e *passim*. Sullo stretto rapporto tra ordine, quale bene politico, libertà individuale e dinamiche sociali, rinvio a M.

Alla fine del 1910, tornando alla carica nel riproporre un tema che galleggiava nelle discussioni parlamentari da oltre quattro decenni con modesti risultati raggiunti, il bilancio italiano risultava ancora negativo al cospetto di tanti altri Paesi. «In Germania, in Inghilterra, in Danimarca, nella Svezia, nella Norvegia, in Francia, nel Belgio, nell'Olanda e sin nella Finlandia i sordomuti sono istruiti tutti, o quasi tutti, a spese e cure dello Stato. Nell'America del Nord, ed ormai anche in quella del Sud, si provvede lautamente alla loro educazione, ed altrettanto si comincia a praticare nel Giappone, nell'Australia e nelle Indie. Noi non siamo al livello della Turchia e dei Paesi Balcanici, dove lo Stato fa niente o quasi, ma a quello della Spagna, del Portogallo, dell'Ungheria e della Russia, dove lo Stato concorre limitatamente alla istruzione di questi infelici»[67].

4. *Ciechi e sordi nei rapporti civili*

La questione sociale della carenza di istruzione, per molti individui, diventava causa di incresciose vicende attinenti all'esplicitazione non equivoca della volontà dell'individuo e alle sue tante facoltà esistenziali, prima ancora che giuridiche, che mal si coniugavano con «l'idea fondamentale del codice» che, come ebbe a dire il ministro Giuseppe Pisanelli, gravitava su «quella di proprietà, e tutte le sue disposizioni si aggira[va]no intorno a'

SBRICCOLI, *Storia del diritto penale e della giustizia. Scritti editi e inediti (1972-2007)*, I, Milano, 2009, 493 ss.; L. LACCHÉ, *La giustizia per i galantuomini. Ordine e libertà nell'Italia liberale: il dibattito sul carcere preventivo (1865-1913)*, Milano, 1990.

[67] *Atti Parlamentari, Camera dei Deputati, XXIII Legislatura, Sessione 1909-10, Discussioni*, IX, cit., 2° tornata del 14 dic. 1910, 10810.
In Germania, già dal 1829, «gli Istituti e le Scuole per sordomuti si associarono alle Scuole Normali» per opera del ministro della P.I. von Altenstein con decreto del 14 maggio 1828. Il rilievo con le sue positive ricadute è segnalato da P. FORNARI, *Il sordomuto e la sua istruzione*, cit., *Prefazione*, V e nt. 2.

beni»[68]. Fu così che, per scongiurare pericolosi raggiri, imprudenze o invalidità di pattuizioni e contratti, venne emendato il progetto originario, benevolmente omissivo riguardo ai soggetti 'difettosi'. A garanzia di tutti, più rigidamente fu disposto che ciechi e sordomuti dalla nascita, nei loro atti dispositivi, dovessero essere sottoposti ad una limitazione protettiva[69]. In effetti esistevano ancora troppe oscurità sulle anomalie sensoriali e soprattutto sulla loro gestione in senso migliorativo, mentre all'opposto le leggi moderne, intenzionate a sottrarsi ai «divagamenti» consentiti dallo *ius commune*, «hanno questo pregio che […] è quello di volere la certezza o chiarezza dei fatti», in nome della giustizia e della «tranquillità pubblica». Così puntualizzava il modenese Erio Sala, trattando di alcuni profili dell'autonomia giuridica delle persone prive di udito[70].

Sulla possibilità che il sordomuto dalla nascita accedesse regolarmente al matrimonio e sui modi di esprimere il consenso si aprì un dibattito a poca distanza dall'entrata in vigore del codice civile napoleonico. In assenza di specifici divieti, scaturivano elementi chiarificatori da alcuni memorabili casi giudiziari verificatisi in *Ancien Régime*. Una decisione del gennaio 1658, emessa dal Parlamento di Parigi, aveva stabilito la validità del matrimonio con riferimento al *favor* espresso specialmente dalle consuetudini ecclesiali e dal diritto canonico. Di fondamentale rilevanza era stata la Decretale di papa Innocenzo III, secondo cui «*si mutus et surdus velit alicui matrimonialiter copulari, non debet ei denegari*»,

---

[68] Traggo questi riferimenti da G. CAZZETTA, *Codice civile e identità giuridica nazionale*, Torino, 2011, 34-35.

[69] Accanto alle prescrizioni dell'art. 340 cod.civ., il 341 stabiliva che la nullità degli atti conclusi senza l'assistenza del curatore poteva essere proposta dall'inabilitato stesso o dai suoi eredi o aventi causa.

[70] E. SALA, *Sulla possibilità per parte del sordo-muto di fare testamento pubblico a cenni*, in *Monitore dei tribunali. Giornale di legislazione e giurisprudenza civile e penale*, 16, nn. 42-43, 18 set. 1875, 931.

che nella quotidianità la *communis opinio* aveva largamente accreditato. In un'altra controversia, relativa alla facoltosa orfana e disabile Madamigella Lemansois, il giudice investito confutò tutti gli argomenti discriminanti addotti contro le sue nozze, decretando nel giugno 1776 che lei, come altri sordomuti, giunti alla maggiore età e godendo di tutti i loro diritti «non hanno bisogno, per maritarsi, del consenso dei genitori, più che le persone le quali godono della favella e dell'udito». A sostegno della sicura validità dell'indirizzo interpretativo veicolato da tale più datata giurisprudenza, si invocava l'implicita conferma derivante «dal silenzio che serba il Codice civile, nel titolo *del matrimonio*, sopra i Sordo-muti nati; perciocché non dichiararli incapaci di maritarsi, è evidentemente supporne in loro la capacità»[71].

Il problema della manifestazione del consenso poneva altri interrogativi. Posto, quale modo ufficiale ed ordinario, l'uso della parola articolata, in sua assenza la pratica e la giurisprudenza non escludevano altre forme espositive del pensiero per convolare a nozze. Di sicuro sopperiva la scrittura, richiesta in molti altri atti giuridici, ma pure i «cenni non dubbj», non diversamente da quel che narravano i viaggiatori di «qualche selvaggio [che] non esercitando l'arte della parola si spieghi colla pantomima». Anche valutata in un'ottica antropologica, la gestualità costituiva il primo mezzo espressivo fornito dalla «sapientissima natura»[72] e non c'era

[71] Cfr. la voce *Sordo-muto*, in *Dizionario universale ossia repertorio universale e ragionato di giurisprudenza e quistioni di diritto di Merlin. Versione italiana di una società di avvocati, eseguita nello studio dell'avv. Filippo Carrillo*, XIII, Venezia, 1842, 540-542 anche per le due vicende giudiziarie segnalate. Sulla rilevanza della *communis opinio* cfr. B. MICHALORI, *Tractatus de coeco, surdo, et muto*, Venetiis, 1646, cap. XLII, in cui rammentava il caso dell'avo materno che, pur sordomuto di nascita, «*duas habuit uxores*» (p. 82, nt. 24,) e cap. XLIX.

[72] *Spirito del Codice Napoleone. Opera di G.G. Locré volgarizzata e commentata dagli avv. Ferrari e Pagani*, II, Brescia, 1806, parte IV, § 2, 109-110, nt. 34.

un vero fondato motivo per rifiutarne l'efficacia in diversi ambiti regolamentati dal diritto.

Benché non si frapponessero ostacoli giuridici al matrimonio dei sordomuti, un'indagine condotta sul quinquennio 1875-1880 indicava che in rapporto ai 653 usciti dagli Istituti italiani, «tutti in grado di procacciarsi il loro sostentamento in grazia della professione ivi appresa», se ne erano celebrati un numero assai contenuto. L'altro dato positivo riguardava invece i figli da loro nati, che figuravano tra gli udenti[73].

Più delicata si presentava la questione dell'esternazione delle intenzioni e della volontà in ordine agli atti *mortis causa*. Il *Code* aveva affrontato il tema con discrezione, contemplando una disciplina particolare per chi si trovasse nella situazione oggettiva di non saper leggere, anche per mera ignoranza, o di non poterlo fare, come in quella di non poter parlare, espungendo i riferimenti alle tradizionali categorie dei non vedenti e non udenti, o di altre. Pertanto il cieco, tramite il mezzo della dettatura al notaio poteva senz'altro disporre, pure in punto di morte, per testamento pubblico (artt. 972 e 973). Non così il sordomuto, stante il difetto di parola. A lui era precluso anche il testamento olografo o il segreto, se non sapesse scrivere (art. 979).

Ripercorrendo la linea tracciata da alcuni codici preunitari, in specie dal parmense, modenese e albertino, ciò che nel testo francese era rimasto implicito venne recuperato e reso esplicito nel codice civile del 1865, ritardando le trasformazioni necessarie al superamento di vecchi stereotipi. Sembrava proprio che il legislatore italiano avesse «esagerato nell'applicazione del grande principio» della «certezza e chiarezza dei fatti»[74]. Luigi Borsari

[73] *Gli istituti*, cit., 253.

[74] E. SALA, *Sulla possibilità*, cit., 931. «Le leggi moderne, in mezzo ad alcune mende», intendevano «subordinare siffattamente le loro disposizioni a questo elemento incontestabile di giustizia e di tranquillità pubblica, da non permettere

valutava l'ipotesi del testamento segreto che recasse un «atto di soprascrizione conformato a tali caratteri che un cieco potesse andarli tentando colla punta dell'indice per rilevarne il senso». Gli era anche chiaro che, oltre a rivelarsi un caso inaudito, sarebbe stato difficile trovare un notaio accondiscendente a ricevere una siffatta innovativa dichiarazione. E, nel caso fortunoso di conoscerne uno, la soluzione «troverebbe non pochi increduli». Una scrittura-lettura artificiale, di tipo tattile, risultava «troppo eccezionale per essere contemplata da una legge che ricerca dalle fonti della certezza materiale una verità indiscutibile»[75].

5. *Il contributo interpretativo dei notai*

Negli atti *mortis causa*, la normativa italiana appena redatta considerava fondamentale l'utilizzo della scrittura tradizionale, esclusi quindi i caratteri 'sensibili' al tatto, mentre l'uso della voce rimaneva imprescindibile per la dettatura del testamento pubblico. Solo di quest'istituto giuridico, quindi, poteva avvalersi il cieco e, come puntualizzò il notaio Giovanni Polizzotti, senza l'assistenza del curatore[76], mentre al sordomuto e al muto era consentito il testamento olografo e il segreto, se scriventi[77], e mai il testamento

i divagamenti, a cui ha molte volte dato luogo il diritto comune» (p. 931). A una severità e a un «rigore» troppo spinto faceva riferimento anche L. BORSARI, *Commentario del codice civile italiano*, III, parte I, Roma-Napoli, 1874, art. 785, 343-344.

[75] L. BORSARI, *Commentario*, III, cit., 344.

[76] I ciechi «non hanno bisogno di alcuna assistenza per quest'atto». La puntualizzazione venne formulata dal notaio G. POLIZZOTTI, in *Il Notariato Italiano*, 1, 1882, *Testamento pubblico di un inabilitato*, 32, nt. a.

[77] Lo stesso notaio G. Polizzotti, a proposito della chiusura e sigillatura della scheda testamentaria, specificava che, «qualora si tratta di sordo-muto o di muto, facendo testamento segreto, devono in fronte all'atto di consegna scrivere in presenza di testimoni e del notaro, che la carta presentata contiene il loro testamento e, se questo è stato scritto da un terzo, devono aggiungere di averlo

pubblico[78]. Diversamente, se analfabeti e illetterati, rimanevano completamente privati della possibilità di disporre, specialmente se il notaio era chiamato ad accorrere, in punto di morte, al loro capezzale[79].

In realtà le ultime leggi patrie rivelavano un'intima arretratezza culturale e giuridica, laddove, pur sottraendo i privi di udito all'interdizione, continuavano a precludere la possibilità di accedere pure al testamento pubblico, dinanzi a notai e testimoni, comunicando ed esprimendosi mediante la lingua mimica «a cenni». Detta lacuna suggeriva tuttavia un'opzione, ragionevolmente prematura per meritare già accoglienza nel codice civile francese, che però sessant'anni più tardi, quando in Italia veniva redatto il testo del 1865, appariva ampiamente collaudata e spendibile in ambito giuridico[80]. L'averla esclusa rappresentava un palese atteggiamento di chiusura, che lasciava intravedere un *vulnus* eccessivo e discriminante, coerente con una visione di retroguardia, ancora allineata ad una mentalità ostile e diffidente, di cui era permeato il sistema dello *ius commune*, e non agli accreditati sviluppi educativi più recenti. In effetti sembrava tutelarsi, in una chiara

letto». Cfr. *Atto di ricevimento di testamento segreto*, in *Il Notariato Italiano*, 1, 1880, 114-115.

78 Tranne che per sordità accidentale o sopravvenuta, come si desumeva dall'art. 787.

79 In tal senso si era espresso il notaio R. PONTESTURA, in *Monitore del notariato*, 5, n. 2, 15 gen. 1880, *Consulti gratuiti*, n. 14, *Testatore illitterato e sordo – Forme da osservarsi*, 40. Tale particolare situazione, per quanto si fosse verificato l'intervento del notaio *in extremis* fuori dal suo studio, rendeva inapplicabile l'art. 47 della recente legge notarile, relativo alla nomina dell'interprete da parte del pretore. Al fine di evitare la nullità del testamento, soccorreva l'osservanza dell'art. 787 del cod. civ. allora vigente.

80 Così si esprimeva il prof. di Diritto patrio, Erio Sala. Cfr. *Sulla possibilità*, cit., 931. Per un suo profilo biografico e professionale, cfr. G. GALASSINI, *Prof. Cav. Avv. Erio Sala*, in *Regia Università degli studi di Modena. Discorso inaugurale e annuario accademico. 1879-80*, Modena, 1879, 92 ss.

ottica formalistica, più la solennità dell'istituto in sé, insieme all'ordine oggettivo, che privilegiare la «necessità morale di dare a tutti i cittadini parità di trattamento», assicurando l'adozione di un sistema speciale e parallelo di garanzie e di certezza[81].

Scavando nello spirito della legge e osservando le parole con cui la stessa era confezionata, l'interpretazione del giurista modenese Erio Sala intendeva enucleare la *ratio* portante dell'art. 778 e seguenti del codice civile. Se il linguaggio mimico fosse pienamente «cognito al notaro ed ai testimoni instrumentati, il sordo-muto col ministero del primo e con l'intervento dei secondi pot[rebbe] fare testamento pubblico a cenni, e il notaro in adempimento delle disposizioni legislative farne in seguito lettura a cenni». Tale eccentrica via alternativa, «con molta apparenza di ragione» e senza dismettere le solennità ordinarie, ma temperandole con il supporto di mezzi equipollenti, si poteva percorrere al fine di eliminare lo svantaggio. Il che si adattava anche al caso in cui un sordo scrivente, per sopraggiunta infermità fisica, si trovasse nell'impossibilità materiale di usare la penna[82]. La conclusione

[81] E. SALA, *Sulla possibilità*, cit., 932-934.

[82] Il caso di un testatore normodotato rispetto a cui, per sopraggiunta malattia, risultavano «deformate le mani a segno di non potere affatto sottoscrivere» l'atto redatto da un terzo dopo averlo letto, riletto e consegnato direttamente al pubblico ufficiale, fu l'occasione per indurre il notaio Polizzotti a esprimere utili puntualizzazioni interpretative e operative. Curava di distinguere le formalità dettate dalle leggi affinché la redazione dei testamenti segreti meritassero piena fede, da quella «seconda serie» più specifica di formalità riguardante la fase successiva, esente da specifica regolamentazione legale e tutta di competenza notarile, inerente alla «chiusura e sigillazione della scheda testamentaria in modo che non si possa aprire, né estrarre, senza rottura od alterazione, il verbale di ricevimento, l'unità di contesto e l'assistenza continua dei testimoni». Cfr. G. POLIZZOTTI, *Atto*, cit., 114-115. Come aveva disposto la Corte di cassazione di Palermo, in data 31 marzo 1875, «quando il notaio attesta che dal testatore gli fu fatta la consegna del testamento, non occorre che egli indichi con descrizione speciale il modo materiale con cui fu eseguita la consegna». Insomma il

conduceva ad affermare che quando un sordomuto «si trovi in grado di farsi intendere [a gesti] e di intendere poscia la lettura dell'atto da parte del notaro, nel suo difetto non dovrebbe trovare ostacolo alla validità del testamento»[83].

Al contrario, emergevano convincenti profili di scetticismo nei confronti di quel «miracolo dell'arte», che riusciva a donare agli individui l'uso della parola attraverso l'addestramento di una «facoltà puramente meccanica»[84]. Tra le varie considerazioni, appariva assolutamente auspicabile, in ambiente giuridico e negoziale, che la lingua mimica-gestuale mantenesse la sua valenza, conseguendo un recupero ufficiale ad integrazione dell'acquisita «lingua articolata» e comunque delle limitate modalità di manifestazione del pensiero e della volontà previste dal codice. Proprio quando in campo didattico-formativo si stava sdoganando il metodo orale puro, quella prospettata da Erio Sala tratteggiava un'anticipazione notevole, avveniristica. Non è un caso che, solo dopo le dure prove esistenziali imposte dall'era Covid-19, la LIS abbia finalmente ricevuto, dal 19 maggio 2021, l'atteso riconoscimento legislativo nazionale[85].

Ragionando di pecche e di «giure costituendo» in materia successoria e di espressione della volontà, si ipotizzava che il rimedio a tanti sacrifici e difficoltà formali potesse risiedere nell'ammettere finalmente il testamento pubblico dei sordomuti, facendo ricorso ad un «interprete». D'altro canto, se qualche semplificazione in deroga alla disciplina ordinaria era già prevista, per i «cittadini in genere», nei testamenti speciali redatti in situazioni

---

testamento e l'autonomia operativa del professionista erano salvi. Cfr. *Repertorio generale di Giurisprudenza civile, penale, commerciale ed amministrativa del Regno*, II, a cura di E. Pacifici-Mazzoni, Torino, 1877, *Eredità*, n. 563, 709.

[83] E. SALA, *Sulla possibilità*, cit., 932, nt. 1.

[84] E. SALA, *Sulla possibilità*, cit., 932, nt. 2.

[85] Sul ventennale ritardo italiano nel riconoscimento ufficiale della lingua dei segni rinvio a I. DEL BAGNO, *Da incapaci*, cit., 193-194.

di peste, di guerra e sul mare, non c'era motivo di negarla ai più sfortunati soggetti sordomuti[86].

Le modifiche e gli aggiornamenti da apportare al codice civile, a ben vedere, si rendevano tanto più urgenti dopo l'entrata in vigore della legge sul notariato del luglio 1875, n. 2786, che era intervenuta significativamente in argomento. Muovendosi controcorrente e colmando un enorme vuoto, la recente disciplina elaborata a proposito della «forma degli atti notarili», senza distinguere tra atti *inter vivos* e *mortis causa*, contemplava espressamente per sordi, sordomuti e muti la presenza di un interprete in grado di tradurre dalla e nella lingua dei segni[87]. Lo stesso rimedio e trattamento veniva riservato in generale anche agli stranieri mediante il supporto e la fruizione delle conoscenze linguistiche di un soggetto traduttore (art. 46). Nella consapevolezza del contrasto con quanto «diversamente disposto dal Codice Civile» in tema di disposizioni testamentarie, si poteva concludere che «al criterio, al retto giudicio del notaro pertanto spetta il coordinare il tutto in un assieme esatto e nello stesso tempo armonico»[88].

L'innovativa regolamentazione introdotta[89], riguardo ad ogni tipologia di atto notarile e in tutte le situazioni giuridicamente

---

86 E. SALA, *Sulla possibilità*, cit., 935.

87 Cfr. la l. 25 luglio 1875, n. 2786, pubblicata in G.U. del Regno d'Italia n. 293, 17 dicembre 1875 - Suppl. Ordinario, artt. 47 e 48. E. SALA, *Sulla possibilità*, cit., 933, nt. 4, puntualizzava che fino a pochi anni prima, nell'Italia preunitaria, anche negli atti tra vivi tutto era «abbandonato alla tradizione ed ai diversi regolamenti notarili». Detta legge ora aveva disciplinato l'esercizio del notariato in maniera uniforme per tutto il territorio nazionale.

88 L. STROPPA, *Il notaro italiano. Repertorio della nuova legge 25 luglio 1875 sul Riordinamento del Notariato*, Milano, 1875, voce *Muto o Sordo-muto*, 118 e anche voce *Interprete*, 111-112.

89 Profili di modernità emergono anche dalla richiesta avanzata in Parlamento dall'on. Salvatore Morelli, ma non approvata, di eliminare dall'art. 42, la «parola *maschi*, la quale esclude assolutamente l'altro sesso dal sottoscrivere gli atti pubblici nella qualità di testimone». Cfr. *Atti Parlamentari, Camera dei Deputati, XII*

rilevanti, poteva considerarsi una pietra miliare, che la successiva legge di settore, del febbraio 1913 (artt. 56-57), confermava appieno e che avrebbe influenzato lo sviluppo dell'intero ordinamento nazionale. Fu infatti introitato uniformemente nella primaria legislazione prodotta nel ventennio fascista. Così nel penale, il passaggio dal codice Zanardelli al codice Rocco, in tema di privi dell'udito, fu connotato da una completa inversione di parametri, rigettando il principio della non imputabilità e abbracciando l'idea che l'anomalia dovesse valutarsi solo laddove potesse realmente influire sulla formazione dell'atto volitivo criminoso. Per l'interrogatorio dei sordi, muti o sordomuti che non sapessero leggere o scrivere, l'art. 143 del cod. proc. pen. del 1930 introduceva la partecipazione dell'interprete. La si ritrova integralmente riprodotta nell'art. 119 del vigente cod. proc. pen. e altresì rinforzata dalla pronuncia additiva della Corte Costituzionale n. 341 del 1999, al fine di «soddisfare le esigenze di garanzia effettiva del diritto di difesa dell'imputato» fisicamente 'imperfetto'[90].

Certo è che durante il ventennio fascista riceverono una forte spinta sia l'istruzione elementare dei minorati sensoriali, resa obbligatoria dalla «savia»[91] riforma Gentile del 1923, sia il loro inserimento nel mondo del lavoro affinché, come ogni cittadino, contribuissero allo sviluppo economico nazionale. Pur con tutte le

Legislatura, Sessione del 1874-75, Discussioni, IV, Roma, 1875, 1° tornata del 2 giugno 1875, 3803. Il corsivo è nel testo.

[90] La Corte ha dichiarato «la illegittimità costituzionale dell'art. 119 del codice di procedura penale nella parte in cui non prevede che l'imputato sordo, muto o sordomuto, indipendentemente dal fatto che sappia o meno leggere e scrivere, ha diritto di farsi assistere gratuitamente da un interprete, scelto di preferenza fra le persone abituate a trattare con lui, al fine di potere comprendere l'accusa contro di lui formulata e di seguire il compimento degli atti cui partecipa».

[91] *Una vita per una mèta*, cit., 46. Lo Stato «finanziava le nuove dotazioni di materiale didattico e la Stamperia Nazionale» (p. 46).

forzature legate al regime, le speciali misure adottate e la pretesa di un recupero strumentale all'addestramento al lavoro e all'utilizzazione produttiva[92], dimostrarono che per tanti soggetti *debiles* le tradizionali barriere dell'emarginazione sociale e dell'inattivo isolamento erano divenute superabili. Tra i tanti «lavoratori del buio» inoccupati, ottocento ciechi vennero ammessi dalla legge del 20 novembre 1939, n. 1827, all'arruolamento volontario nelle milizie contraeree e di artiglieria marittima, in qualità di aerofonisti. Furono «utilizzati come telefonisti, telegrafisti, radio-telegrafisti e dattilografi anche nelle ore notturne». Ponendosi dall'angolo di osservazione dei non vedenti, «non si trattò «di essere fascisti od antifascisti, neppure di essere per la guerra o contro la guerra. Era il tripudio della dura vittoria sulla materia stroncata, il conseguimento della parità». In quella «primavera della resurrezione»[93], altri tasselli diretti a sconfiggere una condizione giuridica inferiore erano pronti ad aggiungersi.

Il codice civile del 1942 avrebbe recepito i traguardi raggiunti nei decenni a cavallo dei secoli. Presumendo la generale capacità di agire, il dettato dell'art. 415, comma 3, prevedeva che «possono essere inabilitati il sordo e il cieco dalla nascita o dalla prima infanzia, se non hanno ricevuto un'educazione sufficiente»; disciplinando il testamento pubblico del muto, sordo o sordomuto, l'art. 603, comma 4, rinviava espressamente alle prescrizioni riguardanti l'interprete fissate dalla legge sul notariato n. 89 del 1913. Anche il coevo codice di procedura civile, all'art. 124, comma 2, con l'espressione «quando occorre», spalancava le porte alla figura suindicata.

Nell'ordinamento giuridico dell'Italia repubblicana, pur avanzando l'ottica pluralistica, sono rimasti a lungo vigenti molti canoni del modello medico, proponendo misure per lo più

[92] *Una vita per una mèta*, cit., 389-390.
[93] *Una vita per una mèta*, cit., 389.

assistenzialistiche e/o riparative del difetto fisico, volte a soddisfare le esigenze materiali e a supportare l'adattamento e l'integrazione sociale dei 'fragili'. Tuttavia la proficua interazione tra ambienti giuridici e contesti extralegali preparava l'avvento del 'modello sociale' di approccio alle disabilità. E non era solo una questione di nomenclatura. L'OMS, con l'*International Classification of Impairments, Disabilities and Handicaps* (ICIDH) del 1980[94], in una prospettiva multilivello distingueva nettamente la menomazione in sé dalla disabilità, quale oggettivazione del *deficit* determinante la riduzione delle capacità operative, dall'*handicap* inteso come svantaggio incontrato nel rapporto con i bisogni esistenziali, relazionali e culturali, con l'ambiente esterno sia ultraindividuale, che ultrafamiliare.

Si iniziava a sdoganare una piattaforma concettuale davvero moderna e al passo con i tempi: la diversità, come parte dell'unità e di una normalità variegata e naturalmente plurale, fondata sul pilastro della pari dignità. Un valore giuridico superiore e comune a tutti, quest'ultimo, precedente la stessa volontà libera e la tutela dei patrimoni.

ABSTRACT

L'inabilitazione *de iure* disposta dal codice civile del 1865 a tutela di ciechi e sordi dalla nascita si rivelò essere una grave penalizzazione. Anche la pedagogia emendatrice manifestò diverse criticità, di impostazione e applicazione, che rallentarono la diffusione di una formazione scolastica valida e funzionale ad una chiara e sicura manifestazione del volere. Dall'ambiente notarile

[94] Cfr. https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/41003/9241541261_eng.pdf (consultato il 28 novembre 2024).

emersero interpretazioni in grado di valorizzare la figura dell'interprete dei segni o comunque di un linguaggio non vocale.

The legal disqualification established by the 1865 Civil Code to protect the blind and deaf from birth proved to be a serious penalizing measure. Even the corrective pedagogy revealed several critical issues, both in its approach and application, which slowed the spread of a valid scholastic education that supported a clear and confident expression of will. Favorable interpretations emerged from the notarial sphere that valorized the role of sign language interpreter.

PAROLE CHIAVE

Inabilitazione – ciechi – sordi – pedagogia emendatrice – notai

Legal disqualification – blind – deaf – corrective pedagogy – notaries

ILEANA DEL BAGNO
idelbagno@unisa.it